

VIDEONEWS LAVORO DEL 26 SETTEMBRE 2016

Voucher lavoro: il Governo approva il decreto

Le prestazioni retribuite con voucher lavoro dovranno essere comunicate all'INPS almeno un'ora prima dell'inizio. La misura, annunciata prima dell'estate per mettere un freno all'uso dilagante e spesso irregolare dei voucher lavoro, fa parte del decreto approvato in via definitiva dal Governo nell'ultimo consiglio dei Ministri di venerdì 23 settembre 2016. Per i voucher in particolare, disciplinati dal d.lgs 81/2016, viene prevista la procedura già utilizzata per il lavoro intermittente che si prevede che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio, comunichino alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare con le stesse modalità, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni. In caso di violazione si applica la medesima sanzione prevista per il lavoro intermittente ovvero la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

Il decreto approvato dal governo si occupa anche di altre modifiche e integrazioni ai decreti attuativi del Jobs act tra cui 1. la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà «difensivi» in contratti di solidarietà «espansivi», 2. il miglioramento della NASpl stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; 3. l'ampliamento, per l'anno 2016, della percentuale (dal 5% al 50%) delle risorse finanziarie non spese utilizzabili da Regioni e Province autonome, l'aumento del finanziamento della CIGS, alcuni aspetti organizzativi dell'Ispettorato dell'ISFOL e dell'ANPAL, e infine la disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone con disabilità.

Fonte Governo Italiano

Alternanza scuola lavoro. On line il Registro delle imprese disponibili

L'Unioncamere, d'intesa con i Ministeri dell'Istruzione, dello Sviluppo Economico e del Lavoro, ha realizzato il portale www.scuolalavoro.registroimprese.it – la cui realizzazione è stata affidata al sistema delle Camere di commercio ed è gestito da InfoCamere. Nell'area aperta del Registro, possono iscriversi gratuitamente le imprese, gli enti pubblici e privati, le associazioni e i professionisti che vogliono investire sullo sviluppo educativo e professionale dei giovani, mettendo a disposizione percorsi di alternanza presso le proprie strutture. Per ciascuna impresa, ente o professionista, il Registro riporta il numero massimo degli studenti ospitabili, i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza e i percorsi di alternanza offerti. Le imprese che si iscriveranno al portale saranno inserite anche in una **sezione speciale del Registro delle imprese delle Camere di commercio**, così da consentire ai dirigenti scolastici di consultare – nel rispetto della normativa sulla privacy - informazioni dettagliate di carattere giuridico-economico sulle imprese più interessanti per i propri studenti, in vista dell'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Fonte Mise

Enpaia: sospesi i versamenti nei Comuni del sisma

L'ENPAIA , ente previdenziale per gli addetti e impiegati in agricoltura , con un comunicato del 19 settembre 2016 pubblicato sul proprio sito ha disposto la sospensione dei versamenti contributivi per gli iscritti residenti e le aziende con sede nei [comuni colpiti dal sisma dello scorso 24 agosto](#) . I versamenti e le richieste di rateazione relative agli adempimenti del periodo compreso tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016 dovranno avere luogo entro il 25 gennaio 2017, senza applicazione di sanzioni, oneri o interessi . La lista dei comuni interessati è quella allegata al provvedimento del Consiglio dei ministri del 25.8.2016 che ha decretato lo stato di emergenza. Gli uffici della fondazione sono a disposizione per ulteriori informazioni : www.enpaia.it - tel. 06/54581 .

Fonte ENPAIA

Dimissioni telematiche e decorrenza trattamenti pensionistici

L'INPS, con Messaggio 20 settembre 2016, n. 3755, ha dato risposte ad alcune richieste di chiarimenti pervenute dai Patronati e dalle Strutture territoriali, in ordine alla decorrenza da attribuire ai trattamenti pensionistici in caso di dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Sul punto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con FAQ n. 18 pubblicata sul suo sito internet, ha chiarito che nella sezione "*Data di decorrenza dimissioni/risoluzione consensuale*" del predetto modulo deve essere indicata la data "*...a partire dalla quale, decorso il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro cessa. Pertanto la data da indicare sarà quella successiva all'ultimo giorno di lavoro*". In altri termini, la data di decorrenza delle dimissioni o della risoluzione consensuale indicata nel predetto modulo coincide con la data successiva all'ultimo giorno di lavoro, ovvero, con il primo giorno di mancato svolgimento di attività di lavoro dipendente. Ciò premesso, l'istituto ribadisce che ai fini della determinazione della decorrenza dei trattamenti pensionistici, la data di cessazione del rapporto di lavoro dipendente coincide con la data dell'ultimo giorno di lavoro, ovvero, con il giorno precedente a quello indicato nella sezione del modulo "*Data di decorrenza delle dimissioni /risoluzione consensuale*".

Fonte INPS

Pensione al coniuge superstite: le istruzioni INPS per i rimborsi

L'INPS, con **Circolare 21 settembre 2016, n. 178**, fornisce informazioni sul calcolo della **pensione al coniuge superstite**, in base all'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge del 15 luglio 2011, n. 111 dichiarata con sentenza della Corte Costituzionale n. 174 del 20 luglio 2016. La sentenza aveva giudicato illegittima la norma ribattezzata "antibadanti" che prevedeva una riduzione della reversibilità in base alla giovane età del coniuge e alla durata del matrimonio. Sulla base di ciò, l'Inps, stabilisce che:

- a) per le domande di pensione presentate dai coniugi superstiti non ancora definite e quelle di nuova presentazione, la quota di pensione di reversibilità o indiretta spettante al solo coniuge superstite resta pari al **60% della pensione già liquidata** o che sarebbe spettata all'assicurato;
- b) per le pensioni ai superstiti liquidate prima della sentenza n. 174 del 2016, i **ratei arretrati sono erogati dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso** del dante causa, salvo che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. In tal caso, i ratei arretrati sono erogati dal primo giorno del mese successivo al passaggio in giudicato della sentenza. I ricorsi amministrativi pendenti in materia devono essere riesaminati sulla base dei criteri innanzi esposti. Del pari devono essere definite le controversie giudiziarie in corso per le quali sarà chiesta la cessazione della materia del contendere.
- c) **i trattamenti pensionistici ai superstiti che risultino eliminati, verranno rideterminati** a domanda degli aventi diritto nei limiti della prescrizione.

Fonte INPS

Nuovo CCNL Confapi alimentari

In data 16/09/2016 è stato siglato, tra l'UNIONALIMENTARI, la CONFAPI e la FAI-CISL, la FLAI-CGIL, la UILA-UIL, l'accordo di rinnovo CCNL Alimentari CONFAPI, applicato alle aziende della piccola e media industria alimentare. L'accordo di rinnovo ha decorrenza dal 01/07/2016 e scadenza al 30/06/2020.

Fra gli aspetti salienti, oltre ad un **incremento salariale pari a 105 euro (sul parametro medio)** nell'arco dei 48 mesi di vigenza, è stato adeguato alle novità normative il tempo determinato, la somministrazione, l'apprendistato, il telelavoro ed il lavoro agile. Tra le altre novità introdotte in particolare:

Art. 8 – Contratto a tempo determinato: Al contratto di lavoro può essere apposto un termine, che deve risultare da atto scritto, di durata non superiore a 36 mesi. Sarà possibile apporre un termine della durata massima di 44 mesi per le fasi di avvio di nuove attività.

Lo stop&go, ovvero il periodo che deve intercorrere tra un contratto a termine ed il successivo, viene ridotto a 5 giorni per i contratti di durata inferiore a 6 mesi e 10 giorni per i contratti di durata superiore.

Art. 8bis – Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato: Viene prevista la possibilità di ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, ma con il limite del 20% del numero di lavoratori assunti a tempo indeterminato direttamente dall'azienda. Il limite del 20% dovrà essere calcolato in base all'organico aziendale alla data del 1° gennaio dell'anno in cui si intende stipulare il contratto di somministrazione ed inoltre il personale somministrato a tempo indeterminato dovrà risultare a sua volta assunto dall'agenzia di somministrazione a tempo indeterminato. Viene previsto che il numero massimo di lavoratori occupati contemporaneamente con contratto a tempo determinato e di somministrazione, per ogni unità produttiva, non potrà eccedere il limite del 30% del monte ore/anno rispetto ai lavoratori occupati con contratto a tempo indeterminato.

Fonte Paghefacili.org

Permessi L. 104/1992 anche per i conviventi

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 213 depositata il 23 settembre 2016, ha riconosciuto la illegittimità costituzionale dell'art. 33, comma 3, della l. 104/1992, c.d. (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), per violazione degli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.

Secondo la Corte Costituzionale è irragionevole che nell'elencazione dei soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito ivi disciplinato, non sia incluso il convivente della persona con handicap in situazione di gravità. L'art. 3 Cost. va invocato non per la sua portata eguagliatrice, restando comunque diversificata la condizione del coniuge da quella del convivente, ma per la contraddittorietà logica della esclusione del convivente dalla previsione di una norma che intende tutelare il diritto alla salute psico-fisica del disabile. E ciò in particolare – ma non solo – nei casi in cui la convivenza si fonda su una relazione affettiva, tipica del "rapporto familiare", nell'ambito della platea dei valori solidaristici postulati dalle "aggregazioni" cui fa riferimento l'art. 2 Cost..

Fonte Corte Costituzionale

Cumulo pensione e lavoro autonomo: la dichiarazione entro il 30.9.2016

L'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nell'introdurre il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, dispone che i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno. In applicazione dell'anzidetta disposizione i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2015, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a dichiarare entro il 30 settembre 2016, data di scadenza della dichiarazione dei redditi dell'anno 2015, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2015. Con riferimento a tale disciplina, l'INPS, con mess. n. 3817 del 23 settembre 2016 fornisce chiarimenti in ordine all'individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2015. I titolari di pensione non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, quindi non soggetti alla dichiarazione

- sono :
- i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
 - i titolari di pensione di vecchiaia. ;
 - i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, in quanto dal 1 gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro, per effetto dell'articolo 19 del d.l. 25.6.2008, n. 112 convertito in legge 6.8.2008, n. 133;
 - i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro
 - i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. Si precisa che ai fini dei 40 anni è utile anche la contribuzione relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione, purché già utilizzata per la liquidazione di supplementi.

[Abbonamento Circolare Settimanale del Lavoro](#)

La Circolare Settimanale del Lavoro tratta le principali novità della materia con **approfondimenti** su temi di attualità o di particolare rilevanza, **schede informative** da inviare alla propria clientela, **scadenario contrattuale e previdenziale, giurisprudenza e prassi** di riferimento.

[GUARDA GLI INDICI E SCARICA I NUMERI OMAGGIO!](#)

E' IN SCONTO del 32%

€ 149,00 + IVA AL POSTO DI € 220,00 + IVA!

